

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2006

che modifica la decisione 2005/432/CE che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE

[notificata con il numero C(2006) 5444]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/801/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1) Occorre aggiornare alcuni riferimenti alle definizioni figuranti nella decisione 2005/432/CE⁽³⁾ della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata in GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/330/CE (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 43).

(2) Dal momento che sono attualmente applicabili il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, è necessario modificare e aggiornare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione comunitari per l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di bovini, suini, ovini, caprini, solipedi, pollame domestico, selvaggina d'allevamento, conigli domestici e selvaggina in libertà.

(3) Occorre modificare il modello di certificato sanitario, al fine di facilitare il funzionamento di Traces, istituito conformemente alla decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces⁽⁴⁾.

(4) È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possono continuare ad essere utilizzati i certificati rilasciati secondo le norme precedenti.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/432/CE.

⁽⁴⁾ GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/432/CE è così modificata:

1) Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Definizione dei prodotti a base di carne

Ai fini della presente decisione si applica la definizione di prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

Condizioni riguardanti le specie e gli animali

Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne importati nella Comunità siano ottenute da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:

- a) pollame domestico delle seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche;
- b) animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi *Bubalus bubalis* e *Bison bison*, suini, ovini, caprini e solipedi;

c) selvaggina d'allevamento e conigli domestici di cui al punto 1.6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

d) selvaggina selvatica quale definita al punto 1.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.»

2) L'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

3) L'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 2007.

I certificati sanitari e di polizia sanitaria rilasciati prima della data di applicazione della presente decisione possono tuttavia essere utilizzati fino al 1° giugno 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

(Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi e destinati alla comunità europea)

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE					
Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Riferimento documentale:		I.16. PIF di entrata nell'UE				
			I.17. Numero/i CITES				
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Consumo umano: <input type="checkbox"/>							
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Natura della merce Tipo di trattamento Macello Numero di riconoscimento degli stabilimenti Deposito frigorifero/ Numero di colli Peso netto Impianto di fabbricazione							

PAESE

Prodotto a base di carne

		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.	
Parte II: Certificazione	II.1.	Attestato di polizia sanitaria		
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:		
	II.1.1.	il prodotto a base di carne ⁽¹⁾ contiene gli ingredienti carnei e soddisfa i criteri di seguito elencati:		
		Specie (A)	Trattamento (B)	Origine (C)
		<p>(A) Inserire il codice della specie di provenienza della carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici della specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci), OVI = animali domestici delle specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>), EQI = animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), POR = animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>), RAB = conigli domestici, PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento, RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi, RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi, SUW = suidi non domestici in libertà, EQW = solipedi non domestici in libertà, WLP = leporidi selvatici, WGB = volatili selvatici.</p> <p>(B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2005/432/CE.</p> <p>(C) Inserire il codice ISO del paese di origine e, nel caso di regionalizzazione applicabile ai rispettivi ingredienti carnei in base alla legislazione comunitaria, la regione secondo quanto indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 2005/432/CE (ultima versione modificata).</p>		
	⁽²⁾ II.1.2.	Il prodotto a base di carne di cui al punto II.1.1. è stato preparato con carne fresca di animali domestici della specie bovina (<i>Bos taurus</i> , <i>Bison bison</i> , <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci), animali domestici delle specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>), animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> e loro incroci), animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>), animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi, animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi, suidi non domestici in libertà, solipedi non domestici in libertà e carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne:		
	[II.1.2.1.	è stata sottoposta a un trattamento generico secondo quanto specificato nell'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2005/432/CE e: ⁽²⁾		
	° [II.1.2.1.1.	soddisfa le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai rispettivi certificati veterinari dell'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio ed proviene da un paese terzo o da parte di esso in caso di regionalizzazione a norma della legislazione comunitaria, secondo quanto indicato nella colonna pertinente dell'allegato II, parte 2, della decisione 2005/432/CE]. ⁽²⁾		
	° [II.1.2.1.1.	proviene da uno Stato membro della Comunità europea]. ⁽²⁾		
	° [II.1.2.1.	soddisfa le eventuali prescrizioni stabilite a norma della direttiva 2002/99/CE, è stata ottenuta da animali provenienti da un'azienda non sottoposta alle restrizioni per le specifiche malattie citate nei rispettivi certificati veterinari di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, ed infine è stata sottoposta a trattamento specifico previsto, a norma dell'allegato II, parti 2 o 3 (a seconda dei casi), della decisione 2005/432/CE, per il paese terzo di origine o per parte del medesimo per le carni delle specie in questione]. ⁽²⁾		
⁽²⁾ II.1.3.	Il prodotto a base di carne di cui al punto II.1.1 è stato preparato con carne fresca di pollame domestico, compresi volatili selvatici e di allevamento, che:			
[II.1.3.1.	è stata sottoposta a un trattamento generico secondo quanto specificato nell'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2005/432/CE e: ⁽²⁾			
° [II.1.3.1.1.	soddisfa le norme di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 2006/696/EC]. ⁽²⁾			
° [II.1.3.1.1.	proviene da uno Stato membro della Comunità europea che soddisfa le prescrizioni dell'articolo 3 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio.]. ⁽²⁾			
° [II.1.3.1.	proviene da un paese terzo di cui all'allegato II, parte I della decisione 2006/696/EC, proviene da un'azienda non sottoposta a restrizioni per l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, ed infine è stata sottoposta al trattamento specifico previsto, a norma dell'allegato II, parti 2 o 3 (a seconda dei casi), della decisione 2005/432/CE, per il paese terzo di origine o per parte del medesimo per le carni delle specie in questione.]. ⁽²⁾			
° [II.1.3.1.1.	proviene da un paese terzo di cui all'allegato II, parte I della decisione 2006/696/EC, proviene da un'azienda che non è sottoposta a restrizioni per l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, ed infine è stata sottoposta al trattamento specifico di cui all'allegato II, parte 4, punti B, C o D della decisione 2005/432/CE, purché tale trattamento sia più rigoroso di quello previsto nell'allegato II, parti 2 e 3, della medesima decisione.].			

- (²) [II.1.4. Nel caso di prodotti a base di carne derivati da carni fresche di leporidi e altri mammiferi terrestri, il prodotto: soddisfa le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 2000/585/CE della Commissione e proviene da un'azienda che non è sottoposta a restrizioni per le malattie veterinarie che colpiscono gli animali interessati ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni.]
- II.1.5. Il prodotto a base di carne:
- II.1.5.1. [è composto di carne e/o prodotti a base di carne proveniente/i da un'unica specie ed è stato sottoposto a trattamento conforme alle condizioni prescritte dall'allegato II della decisione 2005/432/CE.]
- o (²) II.1.5.1. [è composto di carne proveniente da più specie e successivamente alla miscelazione delle carni l'intero prodotto è stato sottoposto a un trattamento perlomeno equivalente al trattamento più rigoroso prescritto per gli ingredienti carnei contenuti nel prodotto a base di carne, secondo quanto disposto dall'allegato II della decisione 2005/432/CE.]
- o (²) II.1.5.1. [è stato preparato con carne di più specie e ciascun ingrediente carneo è stato preventivamente sottoposto, prima della miscelazione, a un trattamento conforme ai requisiti di trattamento applicabili alle carni di quella specie, secondo quanto disposto dall'allegato II della decisione 2005/432/CE.] (²)
- II.1.6. Dopo il trattamento è stata adottata ogni precauzione per evitare contaminazioni
- (²) [II.1.7. Garanzie complementari: nel caso di prodotti a base di carne di pollame che non siano stati sottoposti a un trattamento specifico e siano destinati a Stati membri o loro regioni il cui statuto sia stato riconosciuto a norma dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE, la carne di pollame proviene da pollame che non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i 30 giorni precedenti la macellazione.]
- (²) II.2. **Attestato sanitario**
- Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 999/2001 e certifica che i prodotti a base di carne sopradescritti sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:
- II.2.1. provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;
- II.2.2. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dall'allegato III, sezioni I-VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- II.2.3.1 (²) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni suine che sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine, con risultati negativi, oppure sono state sottoposte ad un trattamento mediante freddo conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione;
- II.2.3.2 (²) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni di cavallo o di cinghiale selvatico che sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine, con risultati negativi, conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione;
- II.2.4. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- II.2.5. l'etichetta apposta sull'imballaggio dei sopraindicati prodotti a base di carne reca un bollo comprovante che i prodotti a base di carne provengono esclusivamente da carni fresche di animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea, oppure da animali macellati in un macello specialmente riconosciuto per la consegna di carni per il trattamento prescritto a norma delle parti 2 e 3 dell'allegato II della decisione 2005/432/CE;
- II.2.6. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- II.2.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;
- II.2.8. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne oggetto della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene previste per l'esportazione verso la Comunità europea;

Il.2.9. se provengono da animali della specie bovina, ovina o caprina, i prodotti a base di carne non contengono e non derivano da:

(²)

materiale specifico a rischio, quale definito nell'allegato XI, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001, prodotto dopo il 31 marzo 2001, o carne separata meccanicamente ottenuta da ossa di bovini, ovini o caprini prodotta dopo il 31 marzo 2001. Dopo il 31 marzo 2001 i bovini, gli ovini o i caprini da cui deriva il prodotto non sono stati macellati dopo stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica.

o

materiali bovini, ovini e caprini diversi da quelli di animali nati, allevati con continuità e macellati in (³) (⁴).

Osservazioni

Parte I

- Casella I.8.: regione (se del caso) a norma dell'allegato II della decisione 2005/432/CE della Commissione (quale da ultimo modificata).
- Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione;
- Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
- Casella I.19: utilizzare i codici SA appropriati: 02.10, 16.01, 16.02.
- Casella I.23: identificazione del container/numero di sigillo: se del caso.
- Casella I.28: «Specie»: selezionare tra le specie di cui alla parte II 1.1. (A);
 «Natura della merce»: compilare la voce pertinente.
 «Tipo di trattamento»: indicare la durata di conservazione (gg/mm/aaaa);
 «Macello»: qualsiasi macello o «centro di lavorazione della selvaggina»;
 «Deposito frigorifero»: qualsiasi struttura di magazzinaggio.

Parte II:

- (¹) Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.
 (²) Cancellare la dicitura non pertinente.
 (³) Inserire il nome del paese
 (⁴) Secondo l'elenco figurante al punto 15, lettera b) dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 e successive modifiche.
 — La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri, esclusi quelli a secco o in filigrana.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in lettere maiuscole):

Qualifica e titolo:

Data:

Firma:

Timbro:»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

(Transito e/o magazzinaggio)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel. N.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel. N.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel. N.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Nome Indirizzo Numero di riconoscimento			I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale <input type="checkbox"/> Rifornitore di navi <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale			I.16. PIF di entrata nell'UE			
				I.17. Numero/i CITES			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Numero di animali/ Peso lordo
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Consumo umano: <input type="checkbox"/>							
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>				I.27.			
Paese terzo				Codice ISO			
I.28. Identificazione della merce							
Specie (Nome scientifico)	Natura della merce	Tipo di trattamento	Macello	Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione	Deposito frigorifero/	Numero di colli Peso netto	

PAESE

Prodotto a base di carne per transito e/o

		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	<p>II. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il prodotto a base di carne ⁽¹⁾ per il transito e/o per il magazzinaggio ⁽²⁾ di cui al presente certificato:</p> <p>II.1. proviene da un paese o da una regione dai quali, al momento della macellazione degli animali da cui è ottenuta la carne contenuta nel prodotto di cui trattasi, è autorizzata l'importazione nella CE ai sensi dell'allegato II della decisione 2005/432/CE e</p> <p>II.2. soddisfa le pertinenti condizioni di polizia sanitaria di cui all'attestato di polizia sanitaria del modello di certificato contenuto nell'allegato III della decisione 2005/432/CE.</p> <p><i>Osservazioni</i></p> <p>Parte I</p> <ul style="list-style-type: none"> — Casella I.8: regione (se del caso) a norma dell'allegato II della decisione 2005/432/CE della Commissione (quale da ultimo modificata). — Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. — Casella I.15: indicare il nome o il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico. — Casella I.19: utilizzare i codici SA appropriati: 02.10, 16.01, 16.02. — Casella I.23: identificazione del container/numero di sigillo: se del caso. — Casella I.28: «Specie»: selezionare tra le specie di cui alla parte II 1.1. (A); <ul style="list-style-type: none"> «Natura della merce»: compilare la voce pertinente. «Tipo di trattamento»: specificare la descrizione del trattamento effettuato come indicato nell'allegato II della decisione 2005/432/CE della Commissione (come da ultimo modificata); «Macello»: qualsiasi macello o «centro di lavorazione della selvaggina»; «Deposito frigorifero»: qualsiasi struttura di magazzinaggio. <p>Parte II:</p> <p>⁽¹⁾ Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>⁽²⁾ Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.</p> <ul style="list-style-type: none"> — La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri, esclusi quelli a secco o in filigrana. 		
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro»</p>		<p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>